



**Confraternita dello Scapolare di Santa Maria del Monte Carmelo
in Traspontina**

Vicolo del Campanile n. 14 - 00193 Roma tel 380/1526561

www.parrocchiatraspontina.it E-Mail confraternitasmt@virgilio.it

**STATUTO
DELLA CONFRATERNITA DELLO SCAPOLARE
DI SANTA MARIA DEL MONTE CARMELO
IN TRASPONTINA**

Art. 1

LA CONFRATERNITA DELLO SCAPOLARE DI SANTA MARIA DEL MONTE CARMELO avente sede presso la Parrocchia di S. Maria in Traspontina (Vicolo del Campanile, 14), è un'Associazione privata di fedeli eretta con decreto del Priore Generale dell'Ordine dei Fratelli della Beata Vergine del Monte Carmelo in data 19 maggio 2002.

Art. 2

I Confratelli attratti dalla devozione alla Madonna del Carmine, scelgono di seguire Cristo e nella santità di vita, nella testimonianza e nel servizio ai fratelli, specialmente gli ultimi, vogliono conformarsi sempre più a Maria Vergine, modello e immagine della creatura nuova.

Per realizzare questo scopo, ciascun membro della Confraternita si propone di:

1. Crescere nella formazione cristiana e nei contenuti e nei valori della spiritualità carmelitana mediante incontri periodici da stabilire;
2. Impegnarsi perciò a vivere la vita sacramentale con assiduità, ad ascoltare, conoscere vivere la Parola di Dio e a crescere nella vita di preghiera;
3. Approfondire la propria familiarità con Maria, ispirandosi al suo stile di vita e ai valori espressi dal suo "pellegrinaggio nella fede";
4. Partecipare ai momenti qualificanti della Famiglia carmelitana, alla quale la Confraternita appartiene, e così sentirsi sempre più parte viva della stessa;
5. Impegnarsi a dare gioiosa testimonianza della propria fede e appartenenza a Maria in famiglia, nel lavoro, nell'impegno sociale e politico, nel tempo libero, ecc...
6. Promuovere, assieme ai confratelli e in stretta collaborazione con la Parrocchia, opere di servizio o di carità a favore della comunità parrocchiale, della Chiesa locale delle Missioni del Carmelo o membri della Famiglia carmelitana;
7. Impegnarsi, in collaborazione con la comunità dei Frati carmelitani, con il Terz'Ordine carmelitano e con la Parrocchia per la buona riuscita dei festeggiamenti religiosi in occasione della Commemorazione Solenne della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo che ricorre il 16 Luglio. La collaborazione con il Municipio o altri Enti estranei alla Parrocchia, ad iniziative culturali e manifestazioni civili varie, vanno valutate assieme ai Frati e al Terz'Ordine carmelitano.
8. Curare, assieme al Terz'Ordine carmelitano, la diffusione e la crescita della devozione verso la Madonna del Carmine;

9. Promuovere iniziative di carattere culturale, educativo, di assistenza, in stretto rapporto con la Comunità dei Frati e della Parrocchia.

Art. 3

La Confraternita è sottoposta, a norma di diritto canonico, alla giurisdizione del Generale dell'Ordine dei Carmelitani. Essa promuove rapporti di fraternità e collaborazione con la Famiglia carmelitana, con gli organismi della provincia Italiana dei Carmelitani, della quale è parete viva e con le altre Associazioni di fedeli della Parrocchia nella quale ha sede e della Diocesi.

Art. 4

Possono far parte della Confraternita come confratelli i fedeli di maggior età che si propongono di perseguire i fini della medesima e si impegnano a rispettare lo statuto.

Sono soci aggregati coloro che in qualsiasi modo partecipano alle attività della Confraternita.

Art. 5

L'ammissione dei soci effettivi è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa domanda dell'interessato con la commendatizia di un confratello, dopo un periodo di prova stabilito dallo stesso Consiglio Direttivo in accordo con il Parroco.

L'ammissione dei soci aggregati è deliberata dal Priore.

Art. 6

I confratelli hanno il dovere di condurre esemplare vita cristiana, di partecipare agli incontri formativi, alle attività della Confraternita, di pagare la quota associativa per il sostentamento della stessa, nella misura stabilita dal Direttivo e di tenere un comportamento corretto sotto ogni aspetto che non contrasti con le finalità della Confraternita. La vita cristiana personale e l'impegno apostolico sono alimentati dalla lettura della Sacra Scrittura, dalla celebrazione della Liturgia delle Ore o dalla recita del Rosario, dalla partecipazione frequente al sacramento della Riconciliazione e alla Messa festiva.

Art. 7

I confratelli cessano di appartenere alla Confraternita:

1. Per dimissione volontaria. I confratelli si considerano implicitamente dimissionari in caso di assenza continuata per un anno e mancato pagamento della quota associativa.
2. Per dimissione deliberata dal Consiglio Direttivo. Il confratello dimesso può ricorrere contro la delibera di dimissione al Priore Generale dell'Ordine.

Art. 8

Gli organi della Confraternita sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Priore.

Gli ufficiali della Confraternita sono: il Vice Priore, il Segretario, il Provveditore il Camerlengo.

Art. 9

L'Assemblea composta di tutti i confratelli effettivi, è il supremo organo deliberativo della Confraternita. Essa è convocata ordinariamente dal Priore un volta l'anno per verificare l'andamento della vita della Confraternita, approvare la relazione del Priore e il rendiconto economico, esaminare le linee direttive proposte dal Consiglio e approvare le norme regolamentari.

L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria su richiesta del Consiglio Direttivo, di un decimo dei confratelli o dall'Ordinario.

La convocazione deve essere fatta a mezzo avviso con indicazione dell'ordine del giorno affisso nella sede o avviso mediante telefono almeno dieci giorni prima della data.

L'Assemblea è valida, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei confratelli; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei confratelli presenti.

Art.10

Il Consiglio Direttivo è composto dal Priore e dai quattro ufficiali della Confraternita, tutti eletti dall'Assemblea per un triennio. Venendo a mancare uno degli ufficiali, il Consiglio stesso elegge un supplente che resta in carica fino al termine del triennio.

Art. 11

Il Priore dirige la Confraternita nel rispetto dello statuto, ne ha la rappresentanza legale e provvede all'ordinaria amministrazione.

Il Priore eletto inizia l'esercizio del suo ufficio dopo la conferma del Priore Generale o del suo rappresentante. Il Priore può essere rimosso dall'ufficio con decreto del Priore Generale in presenza delle cause previste dalle disposizioni canoniche.

Art. 12

Il Vice Priore collabora con il Priore e lo sostituisce in caso di assenza. Venendo a mancare per qualsiasi causa il Priore, il Vice Priore assume le sue funzioni fino al termine del triennio.

Il Segretario redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio conservando il libro dei soci e dei verbali.

Il Provveditore cura la sede e i beni della Confraternita.

Il Camerlengo ha l'amministrazione contabile e prepara il rendiconto annuale.

Art. 13

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi per deliberare su qualsiasi punto relativo alla vita della Confraternita che non sia di competenza dell'Assemblea.

Gli atti di straordinaria amministrazione previsti dal codice di diritto canonico devono essere autorizzati dalla competente autorità ecclesiastica.

Art. 14

Il P. Priore del Convento dei Frati o suo delegato, ha la cura pastorale e formativa dei confratelli. Egli partecipa con voto deliberativo al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, ha diritto di veto su argomenti che coinvolgono direttamente il Convento o la Parrocchia.

Art. 15

Il patrimonio della Confraternita è costituito dalle quote annuali dei soci, dal ricavato di attività associative e da eventuali oblazioni o contributi di soci o terzi.

L'amministrazione del patrimonio è regolata dai canoni del libro quinto del codice di diritto canonico.

La Confraternita non ha fine di lucro. Tutte le prestazioni dei confratelli nei confronti della Confraternita sono gratuite. È vietato distribuire ai confratelli, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Confraternita. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato ogni anno dall'Assemblea e dal P. Priore del Convento dei Frati. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 16

La Confraternita si estingue se è legittimamente soppressa dal Priore Generale e se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni.

In caso di estinzione della Confraternita il suo patrimonio sarà devoluta Convento dei Frati.

Art. 17

In presenza di speciali circostanze, ove gravi ragioni lo richiedono il Priore Generale dell'Ordine dei Carmelitani può nominare, a sensi del can. 318 § 1 del codice di diritto canonico, un Commissario che in suo nome diriga e rappresenti temporaneamente la Confraternita, in sostituzione degli organi statuari, con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 18

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le norme del diritto canonico e le leggi italiane in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.

